

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC va@pec.mite.gov.it

e, p.c.:

Spett.le **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA/VAS PNRR-PNIEC**
PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Spett.le **Ministero della Cultura**
Soprintendenza Speciale per il PNRR
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le **Comune di Vitorchiano**
PEC: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

Bolzano, li 11/03/2024

OGGETTO: [ID_VIP: 10675] Comuni di Viterbo (VT), Vitorchiano (VT) - "Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico connesso alla RTN di potenza di picco pari a 33.805,20 kW e potenza in immissione pari a 45.000,00 kW da realizzarsi nel comune di Viterbo, frazione Grotte Santo Stefano, in località Piscinale. Procedimento di VIA – PNIEC". **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VITORCHIANO DEL 02/01/2024**
Rif. Prot. Registro Ufficiale MASE n. 9130 del 18/01/2024

Il sottoscritto Joerg Menyesch, in qualità di legale rappresentante della società CCEN Viterbo S.r.l., avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide, n. 8 – 39100 Bolzano (BZ), C.F. e P.IVA 03093300212 ("**Società**"), titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza di picco pari a 33,805 MW e in immissione pari a 45 MW ("**Impianto**") da realizzarsi nel Comune di Viterbo, frazione Grotte Santo Stefano, in località "Piscinale" e delle relative opere di connessione ("**Progetto**") con riferimento alle osservazioni in oggetto rese nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ("**VIA**") ai sensi degli artt. 23 e 25, comma 2-*bis* del D.Lgs. 152/2006 dal Comune di Vitorchiano ("**Comune**") in data 2 gennaio 2024 ("**Osservazioni**"), formula le seguenti

CONTRODEDUZIONI

1) Sull'infondatezza delle Osservazioni con riferimento ai profili di asserita non idoneità dell'area a ospitare l'Impianto

Con riferimento a quanto affermato dal Comune al punto 1) delle Osservazioni, in cui si motiva il parere negativo sulla base dell'asserita non idoneità dell'area destinata ad ospitare l'Impianto, si rappresenta quanto segue.

Come anche evidenziato dalla Società nei propri elaborati progettuali e, in particolare, con l'elaborato denominato "VIT-030100-R_SIA – Studio di Impatto Ambientale / Quadro di Riferimento Programmatico" l'impianto è localizzato in un'area definita come "non idonea" a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente a livello di pianificazione Comunale. Infatti, tale riferimento si rinviene nella planimetria denominata "*Individuazione aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*" approvata con D.C.R. N° 5 del 21 aprile 2021, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono stabilite limitatamente alla variante urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11 giugno 2022.

Tuttavia, nelle Osservazioni rese dal Comune si omette di dar conto che **l'area di progetto dell'impianto agrivoltaico è qualificata idonea ex lege** alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, come dimostrato nell'elaborato "VIT-020417-D_Verifica-DLgs-199-2021-SC1". Infatti, l'area risulta essere **in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021** ai sensi del quale "*[...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto) né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela [...] di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. [...]*".

Nell'area in questione, infatti, non risultano essere presenti beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né sulle particelle catastali interessate dall'impianto sono presenti gravami di usi civici, né la superficie di installazione dei pannelli fotovoltaici ricade all'interno di un buffer di 500 m di distanza da beni tutelati.

Inoltre, le Osservazioni del Comune risultano essere infondate in quanto omettono di valutare che l'iniziativa progettuale di cui è titolare la Società prevede la realizzazione di un impianto **in configurazione agrivoltaica**. Si rileva che la normativa sulle aree non idonee richiamata nelle osservazioni oggetto delle presenti controdeduzioni, non è (direttamente) applicabile agli impianti di tal specie, quale quello proposto dalla scrivente e oggetto del procedimento in esame. Infatti, come anche riportato dal Comune nelle proprie Osservazioni, **la delibera di Consiglio Comunale n. 27 dell'11 giugno 2022** definisce non idonee le aree per l'installazione di "*impianti eolici, fotovoltaici, geotermici e a biomasse*" senza **nulla disporre specificamente in materia di impianti agrivoltaici**. Di conseguenza, non si può ritenere applicabile all'impianto *de quo*. Infatti, gli impianti agrivoltaici, a differenza degli impianti fotovoltaici c.d. "tradizionali" si caratterizzano per la loro capacità di integrare la produzione di energia elettrica garantendo al contempo la continuità dell'attività agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia e pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione, senza pregiudizio al mantenimento della vocazione agricola del terreno. Per questa ragione, come confermato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, gli impianti agrivoltaici, quale quello in esame, non possono essere valutati alla stregua degli impianti tradizionali e, come corollario necessario "*non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico*" (cfr., *ex multis*, Cons. di Stato n. 8029/2023, che ha confermato l'illegittimità di un provvedimento di diniego reso sulla base della non idoneità dell'area – agricola – a ospitare impianti fotovoltaici).

Pertanto, il **punto 1) delle Osservazioni** è da ritenersi **infondato** in ragione **dell'omessa considerazione dell'idoneità ex lege dell'area**, essendo la stessa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 8 lett. C-quater del D.Lgs. 199/2021 e in quanto **pretende erroneamente di applicare il regime normativo previsto per gli impianti fotovoltaici c.d. "tradizionali" all'impianto agrivoltaico** in esame.

In ogni caso, fermo restando il carattere assorbente delle argomentazioni sopra svolte, la scrivente Società ritiene illegittima, per difetto di motivazione puntuale, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11 giugno 2022 che individua, in applicazione dell'art. 3.1 della L.R. 16/2011, le aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'individuazione operata dal Consiglio Comunale risulta essere acritica e carente sotto il profilo motivazionale. Sintomo macroscopico di tale carenza è la mancata considerazione degli impianti agrivoltaici, quale l'impianto oggetto del procedimento *de quo*, nel novero delle tipologie impiantistiche oggetto di disciplina. Al contrario, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto adottare, anche con specifico riferimento all'area interessata dall'impianto, una motivazione più puntuale, dettagliata e frutto del necessario bilanciamento tra le esigenze di tutela del paesaggio agricolo, di sostegno al settore dell'agricoltura, e di riduzione dell'inquinamento mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (in questo senso, recentemente v. TAR Lazio N. 1560/2024).

2) Sulla compatibilità idrogeologica del Progetto

Parimenti infondato è il parere negativo reso per mezzo delle Osservazioni del Comune nella parte in cui pone a fondamento dello stesso l'esistenza di un vincolo idrogeologico sull'area di Progetto, evidenziato dalla Società per mezzo degli elaborati progettuali trasmessi nel procedimento *de quo* e, in particolare, a pag. 140 dell'elaborato denominato "VIT-030100-R_SIA – Studio di Impatto Ambientale / Quadro di Riferimento Programmatico". A tal riguardo, si eccepisce l'incompetenza del Comune a esprimersi sulla compatibilità idrogeologica, in ragione del fatto che l'autorità competente a esprimersi sul vincolo in questione è l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Provincia di Viterbo presso il quale la Società depositerà, all'esito della procedura di VIA, apposita istanza corredata da tutta la documentazione recante gli studi e gli approfondimenti necessari in ordine al rilascio del Nulla-Osta ai fini del Vincolo Idrogeologico.

3) Sulla visibilità dell'impianto

Parimenti inconferenti e prive di adeguato supporto argomentativo sono le argomentazioni riportate al punto 3) delle Osservazioni, con le quali il Comune eccepisce che i punti di osservazione presi in esame negli elaborati progettuali presentati dalla Società sono "a una quota s.l.m. pressoché uguale o minore con il risultato che l'impianto risulta non visibile". Si richiama, a tal proposito, quanto approfondito proprio nell'elaborato denominato "VIT-020809-R_Intervisibilità-Teorica", il quale a pag. 6 descrive quanto segue:

"La scelta dei punti di vista è stata effettuata innanzitutto ricercando all'interno dell'area vasta i siti ai quali viene attribuita un'importanza storica, culturale, archeologica, paesaggistica o monumentale da strumenti di catalogazione ufficiali, quali il PTPR della Regione Lazio e il sito dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – MiBACT "Vincoli in Rete". Si tratta di un modo di procedere che tende a limitare gli errori di soggettività e di mancata rilevazione di punti importanti esistenti che potrebbero sfuggire tramite altri metodi di ricerca.

La tavola "VIT-020416-D_Carta-dei-Beni" riporta l'elaborazione cartografica che individua tali punti di interesse all'interno dell'area vasta, all'interno della quale risultano presenti:

- n. 21 siti rilevati da ViR

- n. 9 siti catalogati dal PTPR

Si tratta di un numero elevato di punti dei quali occorre valutare la facilità di accesso, la reale sussistenza fisica e l'effettiva fruibilità da parte del pubblico escludendo punti di vista inaccessibili, non concretamente individuabili o non fruibili.

A questi punti di interesse catalogati ne vanno aggiunti altri, quali fulcri visivi naturali ed antropici, ossia dei punti che nella percezione di un paesaggio assumono particolare rilevanza come filari o gruppi di alberi o alberature storiche, il campanile di una chiesa, un castello, una torre, ecc.; in sostanza tutti i punti che costituiscono nell'analisi della struttura visivo-percettiva di un paesaggio, sia punti di osservazione che luoghi la cui percezione va tutelata. Oppure luoghi che possono ritenersi critici per la potenziale presenza ed assiduità di un cospicuo numero di osservatori, quali strutture ricettive, strade ad elevato flusso di circolazione, punti panoramici, ecc.

Dalla successiva scrematura emergono pertanto un totale di n. 30 punti critici che sono stati designati quali VP (Visual Point) che verranno presi in considerazione nello studio di intervisibilità teorica."

Come sopra chiaramente esposto risulta che i punti di analisi sono stati selezionati non già sulla base della loro quota altimetrica, quanto in ragione del fatto che essi sono gli unici in grado di rappresentare dei siti aventi una rilevanza istituzionalmente riconosciuta tale da giustificare la loro considerazione. Il fatto che essi si trovino a quote pressoché uguali o minori rispetto al Sottocampo 1 è un dato oggettivo che non dipende da scelte progettuali e, anzi, corrobora la già dimostrata compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, conseguita proprio grazie alla sua localizzazione al di fuori del bacino visivo costituito dagli elementi degni di nota appartenenti all'area vasta, ricavata considerando un buffer di 5 km a partire dal perimetro del Sottocampo 1.

Inoltre, il Comune adduce, a sostegno del parere sfavorevole, il fatto che non è stato considerato quale punto di osservazione il versante nord dei Monti Cimini di Vitorchiano. Tale argomento, tuttavia, è da ritenere infondato in quanto tale sito risulta esterno all'area vasta, trovandosi a oltre 5 km di distanza. Per questo, è stato ritenuto poco significativo da prendere in considerazione nell'analisi di intervisibilità teorica essendo il punto di osservazione posto al di fuori della capacità visiva umana.

Anche dalla vetta del Monte di Vitorchiano, quota 579 m s.l.m, posta a 4.500 m in linea d'aria dall'area di progetto, pur essendo questa all'interno dell'area vasta, non si ritiene utile eseguire una analisi di intervisibilità teorica, non solo per l'eccessiva distanza del Sottocampo 1 ma anche per la diffusa presenza di schermature naturali che occultano totalmente la visuale verso l'area destinata al Progetto. Quanto appena rappresentato vale anche per la restante porzione collinare del territorio comunale di Vitorchiano posta a quote più elevate dell'area di progetto.

Sulla base di quanto sopra controdedotto è da ritenere infondata e assolutamente irragionevole la tesi propugnata dal Comune secondo la quale l'impianto sarebbe visibile da siti degni di interesse ricompresi all'interno del territorio di Vitorchiano e pregiudizievole per le capacità di attrazione turistica del Comune.

4) Sulla necessità di produrre i Certificati di Destinazione Urbanistica

In relazione alla necessità di produrre i Certificati di Destinazione Urbanistica in corso di validità, si rappresenta che questi sono stati richiesti in data 04/03/2024 (prot. del Comune n. 4270 del 05/03/2024). Si allega alla presente copia della richiesta. Non appena essi saranno disponibili, sarà cura della Società trasmetterli all'Amministrazione.

5) Sull'asserita visibilità dell'Impianto dovuta all'altezza delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici

Con riferimento all'altezza delle strutture di sostegno che renderebbe l'Impianto eccessivamente visibile, si rappresenta che l'altezza massima di circa sei metri dal suolo viene raggiunta dai *tracker* mono-assiali soltanto in due precisi momenti della giornata: alba e tramonto. Nell'arco delle restanti ore la continua rotazione delle strutture farà in modo che i pannelli siano posti ad altezze notevolmente inferiori a quanto affermato dal Comune. Ad ogni modo, il Sottocampo 1 risulta essere circondato da alberature ben più alte di sei metri, così che l'Impianto sarà totalmente occultato alla vista di ogni osservatore posto nelle sue immediate vicinanze, a differenza di quanto asserito nelle Osservazioni del Comune. Proprio alla luce della presenza delle citate alberature, già in grado di mitigare abbondantemente l'impatto visivo dell'intervento, non è stata prevista la piantumazione di arbusti o alberelli di sorta.

6) Sull'asserito "stravolgimento dell'habitat" che comporterebbe danni per la vita e la riproduzione delle specie animali

Quanto asserito dal Comune, in relazione a presunti danni che l'Impianto cagionerebbe all'habitat animale che popola l'area in questione, risulta essere infondato e frutto di un'analisi superficiale della proposta. Come sopra argomentato (v. *supra*, al punto 1), l'Impianto deve necessariamente essere valutato alla luce della particolare configurazione progettuale che lo identifica (i.e., come agrivoltaico). Di conseguenza, saranno mantenute inalterate le caratteristiche agricole attuali dei terreni interessati. Come rappresentato dalla Società con lo Studio di Impatto Ambientale, le interferenze nei confronti delle biocenosi sono ascrivibili esclusivamente alle fasi di costruzione e dismissione. Nell'arco della vita utile dell'impianto, trattandosi di una infrastruttura pressoché statica, sottoposta alle normali lavorazioni agricole e zootecniche che ne hanno sempre caratterizzato l'esistenza, del tutto accessibile e non interdotta al passaggio della fauna locale, non è dato ravvisare il detrimento che la presenza dell'impianto apporterebbe alla vita e alla riproduzione degli animali selvatici. Quanto affermato in maniera sommaria e apodittica dal Comune non trova, in ragione di ciò, alcun riscontro fattuale e, pertanto, anche con riferimento al profilo in questione, le Osservazioni sono da ritenere infondate.

7) Sull'asserita incompatibilità dell'Impianto con le esigenze di tutela del centro storico di datazione medievale e dei Monti Cimini

Come ampiamente rappresentato negli elaborati progettuali trasmessi e pubblicati sul portale *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sopra ribadito, l'area destinata a ospitare il Sottocampo 1 è localizzata in prossimità del limite nord-occidentale del territorio comunale di Vitorchiano, distante dalle zone di pregio del territorio e ben occultata alla vista. In particolare, con l'elaborato "VIT-020415-D_Inq-Aree-Int-Natur" si evidenzia come la distanza in linea d'aria dalla ZSC/ZPS IT6010022 "Monte Cimino Versante Nord" sia ben superiore a 4.000 m, a dimostrazione dell'inesistenza di qualsivoglia interrelazione tra tale area tutelata e il Progetto proposto. Anche fra il centro storico di

Vitorchiano e l'area di progetto del Sottocampo 1, distanti oltre 1.700 m e prive di intervisibilità, non sussistono interrelazioni tali da poter determinare l'esigenza di qualsiasi forma di salvaguardia.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, le Osservazioni del Comune di Vitorchiano sono da ritenersi inammissibili, irricevibili e comunque infondate.


Pertanto, la Società

CHIEDE

a Codesto Spettabile Comune di Vitorchiano di riconsiderare il proprio parere negativo alla realizzazione del Progetto alla luce delle presenti controdeduzioni e, in ogni caso, a Codesto Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di non voler dar seguito alle Osservazioni del Comune di Vitorchiano del 2 gennaio 2024, acquisite al protocollo ministeriale n. 9130 del 18 gennaio 2024.

Con osservanza,

CCEN VITERBO S.R.L.
Il legale rappresentante
(Menyesch Joerg)



Per eventuali comunicazioni si prega di rivolgersi a:
Ing. Luca Ferracuti Pompa
328 3330414

From "Posta Certificata Comune di Vitorchiano" comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

To ccen_viterbo@pec.it

Cc

Date Tue, 05 Mar 2024 09:34:58 +0100

Subject Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 4270 del 05-03-2024 - POSTA CERTIFICATA: Richiesta di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demani

Si comunica che la documentazione da lei inviataci con oggetto: 'POSTA CERTIFICATA: Richiesta di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demaniale di uso civico, l'attestazione comunale in merito alla reale con' è stata protocollata con N° 4270 del 05-03-2024

Richiesta di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demaniale di uso civico, l'attestazione comunale in merito alla reale consistenza delle aree boscate e al loro esatto perimetro, le aree percorse dal fuoco e le colture di pregio.

From Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

To ccen_viterbo@pec.it <ccen_viterbo@pec.it>

Date Monday March 4, 2024 18:13

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/03/2024 alle ore 18:13:30 (+0100) il messaggio "Richiesta di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demaniale di uso civico, l'attestazione comunale in merito alla reale consistenza delle aree boscate e al loro esatto perimetro, le aree percorse dal fuoco e le colture di pregio." proveniente da "ccen_viterbo@pec.it" ed indirizzato a "comune.vitorchiano.vt@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21023.20240304181324.78825.626.2.59@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Richiesta di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demaniale di uso civico, l'attestazione comunale in merito alla reale consistenza delle aree boscate e al loro esatto perimetro, le aree percorse dal fuoco e le colture di pregio." sent by "ccen_viterbo@pec.it", on 04/03/2024 at 18:13:30 (+0100) and addressed to "comune.vitorchiano.vt@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21023.20240304181324.78825.626.2.59@pec.aruba.it

postacert.eml
dati-cert.xml
smime.p7s

Richiesta di rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demaniale di uso civico, l'attestazione comunale in merito alla reale consistenza delle aree boscate e al loro esatto perimetro, le aree percorse dal fuoco e le colture di pregio.

From ccen_viterbo <ccen_viterbo@pec.it>
To **comune.vitorchiano.vt@legalmail.it** <comune.vitorchiano.vt@legalmail.it>
Cc **S.Esposito@cce-holding.com** <S.Esposito@cce-holding.com>, **A.Bontempo@cce-holding.com** <G.Radatti@cce-holding.com>, **i.macaluso@cce-holding.com** <i.macaluso@cce-holding.com>, **G.Corso@cce-holding.com** <G.Corso@cce-holding.com>, **G.Radatti** <G.Radatti@cce-holding.com>, **v.hasenmaier** <v.hasenmaier@cce-holding.com>
Date Monday March 4, 2024 18:13

Spett.le Comune di VITORCHIANO,

Si richiede il Certificato di Destinazione Urbanistica, di cui al disposto dell'art. 30, comma 2 e 3, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione vincolo demaniale di uso civico, l'attestazione comunale in merito alla reale consistenza delle aree boscate e al loro esatto perimetro, le aree percorse dal fuoco e le colture di pregio.

Si allega:

- PIANO PARTICELLARE
- ESTRATTO DI MAPPA
- MARCA DA BOLLO PER LA RICHIESTA
- MARCA DA BOLLO PER IL RILASCIO
- DIRITTI DI SEGRETERIA

Per qualsiasi comunicazione i referenti della richiesta sono:

Gennaro Radatti - Mobile: +39 346 68 472 95 E-mail: G.Radatti@cce-holding.com;

Sandro Esposito - Mobile: +39 334 66 288 71 E-mail: S.Esposito@cce-holding.com;

Cordiali Saluti

CCEN VITERBO S.r.l.

Estratto di mappa f.1.pdf
Estratto di mappa f.10.pdf
Piano particellare f.1.pdf
Piano particellare f.10.pdf
VIT_Richiesta_CDU_USICIVICI_AREEPERCORSEDAFUOCO.pdf
VIT Rilascio CDU_Annullamento_marca_da_bollo.pdf
VIT Richiesta CDU_Annullamento_marca_da_bollo.pdf
VIT Diritti di segreteria.pdf